



## ESTRATTO

**Oggetto: Ex dipendente omissis: erogazione dell'indennità di fine servizio.-Spesa.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che l'ex dipendente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina **omissis** in data 1° gennaio 2023 (ultimo giorno in servizio 31 dicembre 2021) è cessato dal servizio per pensione anticipata ex D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n.26,– Quota 100;

Considerato che l'ex dipendente **omissis**, nato il **omissis**, era inquadrato nella categoria giuridica B1, posizione economica B7, ha prestato servizio, ininterrotto, dal 7 maggio 1983 presso la preesistente Camera di Commercio di Frosinone, e poi presso la Camera di Commercio di Frosinone-Latina, dall' 8 ottobre 2020, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno sino al 31 dicembre 2021, maturando un'anzianità di servizio pari a 38 anni e 7 mesi e 24 giorni;

Visto il Decreto del MISE del 16 febbraio 2018 inerente le procedure di accorpamento delle Camere di Commercio ed, in particolare, l'art.3, comma 1, per cui le nuove Camere di Commercio accorpate subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, afferenti alle preesistenti camere, in applicazione dell'art.1, comma 5, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali;

Visto il Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. del 12 luglio 1982, tutt'ora vigente, e, in particolare, l'art.77, con il quale si stabilisce che a ogni dipendente, all'atto della cessazione dal servizio, è dovuta un'indennità di fine servizio commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio tabellare, tredicesima mensilità, retribuzione individuale di anzianità ed altre voci pensionabili, per quanti sono gli anni di servizio prestati;

Rilevato che all'ex dipendente, dai conteggi in allegato all'uopo predisposti, risulta che l'indennità di fine servizio maturata fino al 31 dicembre 2021, ammonta ad € **omissis** lordi, sulla base del trattamento economico del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, per il triennio 2019-2021;

Tenuto conto che a favore dell'**omissis** è stato concesso un prestito, con restituzione mensile degli interessi e della quota capitale a fine servizio, con determinazione segretariale della preesistente Camera di Commercio di Frosinone **omissis**;

Visti, l'art.1, commi 484 e 485, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., e l'art.3, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n.140, i quali dispongono che l'indennità di fine servizio venga corrisposta:



- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a € 50.000,00;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a € 50.000,00 ma inferiore a € 100.000,00. In tal caso il primo importo annuale è pari a € 50.000,00 e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a € 100.000,00. In tal caso il primo importo annuale è pari a € 50.000,00, il secondo importo annuale è pari a € 50.000,00 e il terzo importo è pari all'ammontare residuo;

Considerato che il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha introdotto Quota 100, all'art.23, comma 1, prevede che il personale in regime di diritto pubblico cui è liquidata la "pensione quota 100", consegue il diritto alla decorrenza dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, nel momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art.24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto degli adeguamenti di cui al comma 12 del medesimo articolo: ovvero, nel caso di specie per l'ex dipendente alle stesse condizioni previste per chi va in pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni, avvenuto per lo stesso in data 19 aprile 2023 con conseguente erogazione della prima quota di indennità di fine servizio spettante a decorrere dal 19 aprile 2024 ed entro il limite massimo dei 90 giorni successivi;

Vista la proposta di provvedimento formulato dal titolare della E.Q. Gestione risorse umane, sanzioni, protesti e in atti;

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente dell'Area 1 Servizi di supporto e per lo sviluppo, dott. Erasmo Di Russo, sia sotto il profilo tecnico, sia della legittimità e contabile;

#### **DETERMINA**

-di quantificare in € **omissis** la somma lorda dovuta all'ex dipendente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, **omissis**, come da conteggi allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, a titolo di indennità di fine servizio, in relazione al periodo di lavoro prestato dal 7 maggio 1983 al 31 dicembre 2021.

L'importo di € 50.000,00 al lordo delle trattenute fiscali sarà erogato con le competenze del mese di aprile 2024, previa contestuale trattenuta di quota parte, fino a concorrenza, della quota del prestito complessivo concesso e degli interessi relativi.



L'importo residuo di € **omissis** al lordo delle trattenute fiscali, sarà erogato dopo dodici mesi dalla data di scadenza dell'erogazione della seconda quota previa ulteriore contestuale trattenuta della quota parte residua del prestito complessivamente concesso e degli interessi relativi.

L'importo lordo complessivo dovuto sarà erogato con prelievo dal conto numerario Fondo trattamento di fine rapporto (230000), mentre per la trattenuta sul prestito complessivo sarà utilizzato il conto di credito 112203 "Prestiti ed anticipazioni al personale".

Il presente atto è pubblicato per estratto conforme all'originale all'Albo camerale ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti: alcune parti del presente atto (evidenziate) sono sottratte alla diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari e/o altri dati personali non pubblicabili (art.10, comma 2, del Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti all'Albo camerale e vigente normativa in materia di protezione dei dati personali).

---

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE**  
(avv. P. Viscusi)

**Per estratto conforme all'originale**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(avv. Pietro Viscusi)

**Firma digitale apposta ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "C.A.D." e s.m.i..**

Il provvedimento originale è conservato ai sensi delle vigenti normative, in archivio informatico, presso l'Ufficio Segreteria Generale dell'Ente camerale.